



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.14550/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

All'Ufficio per il visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta Regionale
della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative" **Reg. Gen. n.211**

Ad iniziativa dei Consiglieri Longo e Baldi.
Depositata in data 8 giugno 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27 GIU 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative”

Ad iniziativa dei Consiglieri Longo e Baldi

(Registro Generale numero 211)

Reg. Gen. n. 211



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Collabora alla costruzione ed alla difesa dell'immagine della regione; rappresenta un'opportunità di aggregazione e d'inclusione sociale; fortifica il fisico, mantenendolo in forma; tutela la salute di tutti e previene malformazioni e difende da malattie; contribuisce a migliorare la qualità della vita del singolo e della comunità di appartenenza; forma il carattere perché insegna che nella vita si può vincere e perdere, ma "l'importante è" – come diceva l'inventore delle Olimpiadi moderne "partecipare, ma con spirito vincente". Ne discende, quindi, che la cultura, la pratica dello sport e delle attività motorie hanno un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti per la costruzione di un sentimento d'integrazione e d'appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e delle regole di convivenza civile.

Quella sportiva, insomma, è una delle poche – se non, addirittura l'unica, in assoluto – attività a carattere veramente polivalente. Proprio per questo sostenere lo sport ed aiutarlo a crescere rappresenta un passaggio importante e significativo dell'impegno di una Regione che voglia davvero essere all'altezza del proprio ruolo, svolgendo in maniera completa e complessiva il proprio compito al servizio della collettività umana che è chiamata ad amministrare.

Per poterlo fare e, soprattutto, per farlo al meglio, occorre che cominci dall'inizio ovvero della sua regolamentazione, fissando delle regole comportamentali che ne fissino i limiti entro i quali esso deve agire per offrire a tutti pari opportunità di pratica e, naturalmente, di successo.

Da qui, il Disegno di Legge "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative" che sottoponiamo alla vostra attenzione. Un articolato diviso in tre Titoli: "Principi generali"; "Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività sportive"; "Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori", per complessivi 24 articoli, in grado, a nostro parere, di regolare il funzionamento dell'attività sportiva, fissando un



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

modello di rapporti fra Regione, Enti Locali, Scuole, federazioni sportive, atleti e mondo dello sport in genere, che, nel mentre definisce ambiti e modalità di collaborazione tra loro al fine di aiutarlo a crescere, all'insegna della più ampia autonomia fra le parti, facendo in modo che nessuna – neanche la Regione – possa interferire in misura eccessiva

nell'attività delle altre, preservando, quindi, l'autonomia operativa di tutte da ingerenze esterne. E, per questo, disegna in maniera chiara quali debbano essere le funzioni ed il ruolo della Regione per garantire l'effettività della diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative e ricreative, tanto sotto il profilo dei bisogni individuali quanto di quelli collettivi, e, per assicurare

pari opportunità, anche di genere. Nonché, la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana e l'accesso dei soggetti svantaggiati, e in particolare modo, dei soggetti diversamente abili, alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo tali attività quali preminenti strumenti di integrazione sociale.

E, muovendo, dalla consapevolezza dell'importanza dello Sport, sia sotto il profilo dello sviluppo turistico, che culturale ed economico, norma l'esigenza dell'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità e il tempo libero. Prevede, inoltre, la nascita di Scuole Sportive di Eccellenza presso le istituzioni scolastiche della Regione fornite al loro interno di impianti idonei per competizioni sportive agonistiche e di specifiche risorse professionali anche in possesso di qualifiche tecnico-federali. Di più, prevede, per una migliore e più significativa diffusione e per il sostegno della pratica dello sport agonistico, educativo e promozionale scolastico, fino ai massimi livelli, definisce l'esigenza della collaborazione della stessa Istituzione regionale con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e sue componenti ed articolazioni regionali (Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive e relative articolazioni territoriali), il Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.) e sue articolazioni territoriali, l'Amministrazione Scolastica regionale

Per eliminare la superficialità che fin qui ha regnato indisturbata nel mondo dello Sport, soprattutto a livello di gestione e programmazione, stabilisce che, "la Regione, con cadenza triennale, approva il Piano Regionale dello Sport", sentito il Consiglio delle



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Autonomie Locali ed il Comitato Tecnico Regionale dello Sport", naturalmente dopo aver assunto "il parere della competente Commissione consiliare". Istituisce, inoltre, un apposito "Osservatorio Regionale per lo Sport" attribuendogli "compiti di ausilio delle strutture regionali per l'analisi e l'esame dei dati del Sistema Informativo Regionale, la cui composizione è lasciata alla Giunta Regionale, ma prevede che ne facciano parte, rappresentanti del Coni, del Cip e dell'Ufficio Scolastico Regionale". *e dei rappresentanti di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati ISEF.*

Fra le novità di rilievo di questo disegno di legge, s'inseriscono, inoltre, 1) la costituzione del "Comitato Tecnico Regionale per lo Sport" con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti. "composto da non più di 7 membri" fra cui l'Assessore Regionale per lo Sport, 3 esperti di nomina della Giunta 2 rappresentanti della Giunta Regionale del Coni e senza diritto di voto: un esponente dell'Ufficio Scolastico Regionale, uno del S.I.S. Campania, *uno delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati ISEF*, nonché l'istituzione del Registro Regionale delle Associazioni sportive e di quelle per le attività motorio-ricreative che abbiano almeno una sede in Regione ed, infine, la nascita di un'apposita sezione dedicata ai "talenti Sportivi". Ma definisce anche la possibilità di stipulare "convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri Istituti di credito"; il "vincolo di destinazione" per gli impianti che beneficiano di contributi regionali; le "modalità di affidamento" in via preferenziale, al Coni, a società ed associazione sportive dilettantistiche, iscritte al "Registro Regionale delle Associazioni sportive" della gestione degli impianti sportivi, attraverso apposite modalità di "Convenzioni". Statuendo, infine, le caratteristiche ed i titoli che consentono ai singoli di essere qualificati come "operatori sportivi", nonché le strategie per la "tutela della salute dei praticanti (che deve passare attraverso la Certificazione di idoneità fisica allo Sport) e degli operatori" stessi. Ma punta anche a mettere in campo iniziative idonee a combattere la piaga del doping.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ECONOMICA

La presente proposta di legge intende favorire tutti i processi che permettono agli Enti Locali, attraverso le associazioni sportive professionali e dilettantistiche riconosciute, di fornire strutture e mezzi idonei per garantire la pratica sportiva la più ampia possibile. Per giungere a tali risultati anche la politica programmatica ed economica della nostra regione deve tener conto delle problematiche attuali, legate alla difficile congiuntura economica che investe l'intero paese. Per queste motivazioni si è cercato di imputare le voci di costo, legate alla presente legge, a tutte quelle UPB che in qualche modo prevedono già un investimento legate a questa tipologia di attività.

Di seguito si elencano le voci di spesa su cui far ricadere le proposte di attuazione della legge:

U.P.B.	CAP	Somma disponibile	% su UPB
6.23.222	304	€ 200.000	22%
6.23.222	540	€ 375.000	100%
1.1.6	2160	€ 300.000	60%
4.16.41	7814	€ 1.000.000	54%
3.14.37	6004	€ 2.376.475,88	100%
3.14.37	6006	€ 1.585.000	100%
3.14.37	6008	€ 1.628.617,34	100%
3.14.37	6004	€ 3.489.611	100%

Come ben si evince dal prospetto precedente, le voci di bilancio hanno previsto, soprattutto per l'UPB 3.14.37, cifre consistenti al fine di favorire la pratica sportiva mediante risorse infrastrutturali e programmatiche da parte degli Enti competenti. Pertanto si ritiene debba essere compresa la bontà della proposta e discussa in tempi rapidi per poter dare la possibilità agli Enti Locali di predisporre una programmazione e pianificazione adeguata alle direttive della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I

Principi generali

Capo I - Finalità e funzioni della Regione Campania

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Finalità ed obiettivi
- Art. 3 Funzioni della Regione Campania in materia di sport
- Art. 4 Discipline sportive di tradizione campana e musei dello sport
- Art. 5 Funzioni delegate alle autonomie locali
- Art. 6 Strumenti di programmazione e coordinamento
- Art. 7 Piano regionale per lo sport
- Art. 8 Linee operative annuali
- Art. 9 Osservatorio regionale per lo sport
- Art. 10 Sistema Informativo regionale per lo Sport (SI SPORT Campania)
- Art. 11 Comitato Tecnico Regionale per lo sport
- Art. 12 Registro Regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-ricreative

TITOLO II

Sostegno all' impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività sportive

- Art. 13 Contributi
- Art. 14 Sezione talenti sportivi
- Art. 15 Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di credito, altre forme di finanziamento
- Art. 16 Vincolo di destinazione
- Art. 17 Impianti sportivi senza rilevanza economica
- Art. 18 Modalità di affidamento
- Art. 19 Convenzioni

TITOLO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Capo I - Gli operatori sportivi

- Art. 20 Qualificazione degli operatori

Capo II - Tutela della salute



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 21 Tutela della salute dei praticanti

Art. 22 Attività antidoping

TITOLO IV

Istituzione degli albi dei maestri di sci , delle guide alpine e delle guide vulcanologiche

Capo I Maestri di sci

Art. 23 Albo regionale campano dei maestri di sci

Art. 24 Commissioni di valutazione

Art. 25 Collegio regionale campano dei maestri di sci

Art. 26 Maestri di sci stranieri

Art. 27 Scuole di sci ed aree sciistiche

Art. 28 Norma di prima applicazione

Capo II Guide alpine, guide vulcanologiche , accompagnatori di media montagna

Art. 29 Albo regionale campano delle guide alpine

Art. 30 Commissioni di valutazione

Art. 31 Organi del collegio regionale campano delle guide alpine

Art. 32 Accompagnatori di media montagna

Art. 33 Scuole di alpinismo

Capo III Guide vulcanologiche

Art. 34 Guide vulcanologiche

Art. 35 Commissioni di valutazione

Art. 36 Collegio regionale campano delle guide vulcanologiche

Titolo V

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 37 Albi Regionali

Art. 38 Norme transitorie

Art. 39 Abrogazioni

Art. 40 Disposizioni finanziarie

Art 41 Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO I

Principi generali

Capo 1

- Finalità e funzioni della Regione Campania -

Art. 1

Principi

1. La Regione Campania, in armonia con i principi della Costituzione Italiana, della Costituzione europea, dello Statuto Regionale della Campania, della "Carta Europea dello Sport" e del Codice Europeo d'Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, volta ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini ed il pieno e completo sviluppo della loro personalità nonché quale mezzo indispensabile per la tutela della salute dei singoli e alla prevenzione dalle malattie. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti per la costruzione di un sentimento d'integrazione e d'appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla tolleranza, il rispetto reciproco e delle regole di convivenza civile.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Campania persegue, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative e ricreative per garantire i bisogni individuali, collettivi, e assicurare pari opportunità, anche di genere;
- b) l'accesso dei soggetti svantaggiati, e in particolare modo, dei soggetti diversamente abili, alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo tali attività quali preminenti strumenti di integrazione sociale;
- c) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e contrasto ai fenomeni di emarginazione e di devianza giovanile nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
- d) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività sopraccitate;
- e) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti, pubblici e privati;
- f) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture e urbanistica, attrezzature e servizi per la mobilità e il tempo libero, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di valorizzazione e tutela del patrimonio sociale, naturalistico ed ambientale del territorio regionale;
- g) la conoscenza delle realtà ed identità culturali delle altre regioni e dei paesi stranieri mediante l'adozione di progetti che prevedano, in condizioni di reciprocità con le altre regioni italiane o con i paesi stranieri ospitanti, l'accoglienza di giovani che praticano l'attività sportiva;
- h) la costituzione, presso istituzioni scolastiche della Regione fornite al loro interno di impianti idonei per competizioni sportive agonistiche e di specifiche risorse professionali anche in possesso di qualifiche tecnico-federali, di Scuole Sportive di Eccellenza.
- i) l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e gestione delle opere;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- l) la promozione del territorio regionale quale centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali);
- m) la valorizzazione della pratica sportiva come strumento significativo socio-riabilitativo di inclusione sociale, di promozione del benessere psicofisico, di miglioramento delle relazioni con se stesso e con gli altri, anche attraverso la promozione di interventi rivolti a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, con particolare attenzione a quelli per diversi motivi particolarmente fragili;
- n) la diffusione e il sostegno della pratica dello sport agonistico, educativo e promozionale scolastico, fino ai massimi livelli, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e sue componenti ed articolazioni regionali (Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive e relative articolazioni territoriali), il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e sue articolazioni territoriali d'Amministrazione Scolastica regionale.
- o) La promozione di politiche pubbliche a sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo.
- p) L'aggiornamento culturale e professionale degli operatori sportivi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3

Funzioni della Regione Campania in materia di Sport

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare, la Regione :
 - a) coordina gli interventi e le attività stabilite annualmente nelle Linee Operative della Giunta di cui all'articolo 7.
 - b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali e gli assessorati regionali competenti e con la collaborazione del CONI, gli interventi volti all'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva. A tal fine ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;
 - c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti Autorità militari per consentire l'utilizzo sociale delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari;
 - d) in accordo con il Ministero della Giustizia, sottoscrive convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo - sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali ;
 - e) programma ed organizza percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore di coloro che praticano l'attività sportiva agonistica ad alto livello mediante la stipula di appositi accordi con le Università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa,;
 - f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definendo e programmando, con il concerto del C.O.N.I. e del C.I.P. e con la collaborazione dell'Università e, limitatamente al personale della scuola, con l'Amministrazione scolastica regionale, il loro aggiornamento e la loro qualificazione tecnica; sostiene, inoltre, la formazione, l'inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza
 - g) favorisce sul suo territorio la nascita delle Scuole Sportive di Eccellenza, previe intese ed accordi con il CONI, il CIP e le Federazioni sportive interessate al perfezionamento sportivo ad ogni livello;
 - h) stipula intese ed accordi con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e con il Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, per la tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- i) stipula accordi ed intese con gli Enti Locali, il CONI, il CIP, le Istituzioni Scolastiche, le Università, il terzo settore, le Forze dell'Ordine, le istituzioni militari e penitenziarie e, più in generale, con tutti i soggetti, pubblici e privati e dell'associazionismo, ivi compresi anche quelli sprovvisti di personalità giuridica,
 - l) stipula accordi ed intese con l'Amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico;
 - m) organizza e coordina scambi, di giovani praticanti sportivi, con le altre regioni d'Italia e con i Paesi della Comunità Europea e dell'area del Mediterraneo con il fine di sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza Italiana ed Europea ed accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo.
 - n) disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali.
2. Per il compimento delle attività e delle azioni di cui al comma 1 la Regione Campania opera con il più ampio coinvolgimento degli Enti Locali, del CONI e del CIP dell'Amministrazione Scolastica Regionale e del terzo settore.
 3. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo integrato del territorio della regione garantisce il coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport mediante attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.
 4. La Regione Campania riconosce la funzione sociale ed educativa, nell'ambito delle comunità locali, delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali (che rappresentano un significativo momento di aggregazione e socializzazione sul territorio)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 4

Discipline sportive di tradizione campana e musei dello sport

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione campana, le seguenti discipline:
 - a) Bocce
 - b) Canottaggio a sedile fisso e mobile
 - c) Pallanuoto
 - d) Nuoto
 - e) Vela
 - f) Boxe
 - g) Equitazione
2. Nel rispetto della tradizione sportiva campana, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5

Funzioni delegate alle Autonomie Locali

1. Le Province e i Comuni concorrono alla definizione del Piano regionale dello Sport e delle Linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Le Province, di concerto con i Comuni, sentiti i Comitati Provinciali del CONI e, per la parte di relativa competenza, l'Amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del Piano Regionale, in particolare:
 - a) elaborano il piano annuale Provinciale per lo sviluppo delle attività sportive e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti sul territorio provinciale;
 - b) programmano e coordinano, a livello istituzionale ed associativo, sedi di confronto tra i Comuni, il CONI e le Organizzazioni sportive, il S.I. Sport; e, l'Amministrazione scolastica territoriale per la parte di relativa competenza,
 - c) predispongono, di concerto con i Comuni, sentito il Servizio Impianti Sportivi del CONI (S.I.S.) e su impulso delle associazioni sportive, i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;
 - d) coordinano la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai comuni al Sistema Informativo Sportivo di cui all'articolo 9 e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale al competente ufficio della regione;.
3. I Comuni, singoli o associati, in particolare:
 - a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti sul territorio comunale;
 - b) adottano iniziative volte a sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
 - c) favoriscono la realizzazione di impianti di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;
 - d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi;
 - e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano regionale, provinciale, e le linee operative annuali;
 - f) di concerto con la Provincia e sentito il Servizio Impianti Sportivi del CONI (S.I.S.), collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;
 - g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale, alle Province, al sistema informativo ed all'osservatorio regionale per lo sport;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- h) promuovono forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e in particolare con le istituzioni scolastiche;
- i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi facilitando la concessione di eventuali permessi necessari ed offrendo ogni possibile collaborazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6

Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport :

- a) il Piano regionale dello sport di cui all'articolo 7;
- b) le Linee operative di cui all'articolo 8;
- c) il Sistema Informativo regionale per lo Sport di cui all'articolo 10.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7

Piano Regionale per lo Sport

1. La Regione, con cadenza triennale, approva il Piano Regionale dello Sport sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Comitato Tecnico Regionale dello Sport ed assunto il parere della competente Commissione consiliare reso ai sensi della legge regionale n. 17 del 2005.
2. Il Piano regionale dello Sport, in particolare, stabilisce:
 - a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento;
 - b) l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Piano Regionale dello Sport;
 - c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali;
 - d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, realizzazione e localizzazione degli impianti sportivi, con particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione, all'utilizzo delle energie alternative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero, degli impianti sportivi dismessi o inutilizzati;
 - f) i criteri e gli indirizzi volti a favorire la costituzione delle Scuole Sportive di Eccellenza di norma localizzati presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria e le forme di cooperazione volte allo sviluppo delle attività sportive anche agonistiche in orari extrascolastici;
 - g) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge, prevedendo negli atti di assegnazione ed erogazione di contributi per eventi sportivi l'indicazione della sede e della data di svolgimento;
 - h) la programmazione delle attività di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute, con il concerto della Scuola Regionale dello Sport del CONI, e con la collaborazione delle Università, nonché dell'Amministrazione Scolastica Regionale per gli interventi rivolti al personale della scuola;
 - i) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive, di concerto con il comitato regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana;
 - j) la programmazione degli interventi a regia regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 8

Linee operative annuali

1. Le linee operative annuali, approvate dalla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ciascun anno, in particolare definiscono:
 - a) l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche avvalendosi dell'attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e di gestione di banche dati e reti informative nel settore dello sport previsto dal Sistema Informativo regionale per lo Sport (S.I.Sport Campania) di cui all'articolo 10;
 - b) l'individuazione, in conformità con il Piano regionale dello Sport, delle tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;
 - c) la pianificazione dell'attività preliminare all'esecuzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi,
 - d) le misure di sostegno e di promozione della cooperazione interistituzionale, volte allo sviluppo della professionalità degli operatori del settore dello sport;
 - e) l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento previsto dall'articolo 13 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 9

Osservatorio Regionale per lo Sport

1. È istituito l'Osservatorio Regionale permanente per lo Sport con compiti di ausilio delle strutture regionali per l'analisi e l'esame dei dati del Sistema Informativo Regionale di cui al successivo Art. 10 e di concorso nel monitoraggio dell'attuazione del piano regionale e delle linee operative annuali.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la struttura, la composizione, nella quale è comunque prevista la rappresentanza del CONI, del CIP e dell'Ufficio Scolastico Regionale, e le forme di coordinamento con il competente settore della Giunta regionale ed il Comitato Tecnico regionale.
3. L'Osservatorio relaziona periodicamente sulla sua attività agli organismi di cui al comma 2 ed alle Province e per il perseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi si avvale del Sistema Informativo Regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 10

Sistema Informativo Regionale per lo sport (S.I. Sport Campania)

1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province e con la collaborazione dei comuni, del CONI e del CIP, il sistema informativo regionale per lo sport (S.I. Sport Campania), funzionalmente dipendente dall'Osservatorio Regionale per lo Sport, cui fornisce il necessario supporto informativo e documentale.
2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale per lo sport di cui all'articolo 11, definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a consentire una compiuta analisi del fabbisogno ed una adeguata programmazione degli interventi da attuare nonché a fornire tempestive informazioni sulla spesa e sulla realizzazione e sull'utilizzo della impiantistica sportiva presente sul territorio. Con il medesimo atto sono definite le procedure di trasmissione dei dati alle province, all'osservatorio regionale, al comitato tecnico regionale ed agli uffici regionali competenti.
3. Il sistema mira a sostenere un'efficiente utilizzo delle risorse ed a coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con ogni altro sistema informativo attivato.
4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle diverse tipologie di intervento.
5. I comuni hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema informativo e di trasmetterli, con cadenza almeno semestrale, secondo le modalità previste al punto 2 del presente articolo.
6. Le province, con l'ausilio dei Comitati Provinciali del CONI e degli Uffici dell'Amministrazione scolastica di competenza territoriale, coordinano su scala provinciale la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale al competente settore della giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 11

Comitato Tecnico Regionale per lo Sport

1. È istituito il Comitato Tecnico Regionale per lo Sport con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti. In particolare il comitato, sulla base dei dati del Sistema Informativo e sentito l'Osservatorio Regionale per lo Sport, elabora proposte e fornisce pareri per la redazione del piano regionale e delle linee operative annuali regionali nonché su ogni altra questione sottoposta al Comitato dai competenti uffici regionali.
2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali e gli organismi di cui agli articoli 9 e 10 sono definiti con provvedimento di Giunta Regionale.
3. Il comitato è composto da non più di 7 componenti così come di seguito indicato: l'Assessore Regionale competente in materia di sport o suo rappresentante, 3 esperti, nominati dalla Giunta Regionale, con comprovata esperienza tecnica e/o scientifica e/o professionale in materia sportiva, 2 componenti della Giunta Regionale del CONI di cui uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Regionali, un rappresentante del C.I.P. regionale; nei casi di argomenti di rispettivo interesse, partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale ed un rappresentante del S.I.S. Campania (Servizio Impianti Sportivi CONI Campania)
4. Il Comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce almeno una volta al mese.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.12

Registro Regionale delle associazioni sportive e delle associazioni
per le attività motorio-educativo-ricreative

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Registro Regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, suddiviso in parti separate in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.
2. Il Registro è diviso in due sezioni:
 - 2.1 Sezione A) – associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI:
 - Sono iscritte d'ufficio al Registro, nella sezione A) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso della iscrizione nell'apposito registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal CONI, come stabilito dall'art. 7 del D.L. n° 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186;
 - 1.2 Sezione B)– associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal CONI:
 - Possono iscriversi nel Registro Regionale, nella sezione B), quelle Associazioni che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-, educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del CONI ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) almeno una sede nel territorio regionale;
 - b) uno statuto improntato ai criteri di democraticità e dal quale risulti che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative;
 - c) la previsione di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti della associazione alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge antidoping n. 376 del 2000;
 - d) non aver subito, a carico del proprio legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti;
 - e) assenza di finalità di lucro;
 - f) per le associazioni a carattere regionale, la presenza territoriale con strutture operative in almeno due Province della Campania.
 - g) il rispetto dei successivi art. 18 e 19 della presente legge;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

3. Con provvedimento di giunta regionale sono definite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella sezione B del Registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.
4. Il Registro regionale, relativamente alla Sezione B, è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza del competente settore della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti dal precedente punto 2, nonché provvede alla periodica revisione ed aggiornamento della Sezione B del Registro.
5. L'iscrizione da almeno due anni al Registro CONI o alla Sezione B del Registro Regionale costituisce condizione per l'erogazione dei contributi da parte degli Enti Locali e della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO II

Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive e disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 13

Contributi

1. La Regione Campania, per l'attuazione del Piano regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali concede:
 - a) contributi a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche, dei comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, dei comitati regionali delle Federazioni Sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle organizzazioni riconosciute dal CONI o dal CIP, per la costruzione, la ristrutturazione e il riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con particolare riguardo alle persone con ridotta motricità.
 - b) contributi, a favore dei soggetti di cui al precedente punto a), per l'acquisto di attrezzature e arredamenti sportivi per le attività sportive svolte a livello dilettantistico;
 - c) contributi per la contrazione di mutui da parte degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane delle università pubbliche, dei comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, dei comitati regionali delle Federazioni Sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico affiliate, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi;
 - d) contributi ai comuni da destinare, dalle singole amministrazioni comunali ad Enti riconosciuti dal CONI e dal CIP, associazioni e società sportive, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro CONI da almeno due anni, che praticano lo sport dilettantistico per lo svolgimento delle rispettive attività.
 - e) contributi in favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità montane, del CONI, del CIP, degli Enti di promozione sportiva, dei comitati regionali delle Federazioni sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- di interesse e rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
- f) contributi in conto capitale agli enti locali finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, all'ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici. I comuni e le Province, al fine di favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo di quelli privati mediante apposite convenzioni. Le Istituzioni Scolastiche, anche in ossequio all'art.90 comma 26 della L.289/02, dovranno assicurare, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica nonché con le proprie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, palestre e aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
 - g) contributi per le attività delle Scuole Sportive di Eccellenza costituite da almeno due anni;
 - h) contributi per lo sviluppo e la valorizzazione dello sport scolastico.
 - i) contributi per la realizzazione di progetti che prevedano, in condizioni di reciprocità con le altre regioni italiane o con i paesi stranieri ospitanti, l'accoglienza di giovani che praticano l'attività sportiva;
 - l) contributi per i lavori, acquisto di attrezzature ed arredamenti sportivi, in favore di oratori parrocchiali, riconoscendone la funzione educativa, formativa ed aggregatrice all'interno del sistema integrato di interventi e di servizi sociali;
 - m) provvidenze a favore degli atleti di valore internazionale, con particolare riferimento ai Probabili olimpici
2. La Regione Campania provvede, comunque, alla concessione di contributi o finanziamenti volti al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2.
 3. La Regione Campania, nella concessione dei contributi previsti favorisce ed incentiva forme di partecipazione pubblico-privata del tipo della finanza di progetto o della concessione di costruzione e gestione di impianti;
 4. L'ammontare massimo dei contributi e le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione e di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite, per ciascuna tipologia di intervento, nelle linee operative annuali regionali, previste al precedente art. 8



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 14

Sezione talenti sportivi

1. La Regione costituisce la sezione dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.
2. Appartengono alla sezione di cui al comma 1, atleti di età non superiore ai ventitre anni, che non siano professionisti o equiparati, abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato Regionale dello Sport di cui all'Art. 11 che siano:
 - a) residenti in Campania da almeno due anni;
 - b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi
3. All'interno della sezione di cui al comma 1 è prevista una apposita sezione per i diversamente abili.
4. Appartengono alla sezione di cui al comma 3 gli atleti diversamente abili, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, senza limiti di età.
5. L'elenco degli atleti di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al CONI.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 15

Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di credito, altre forme di finanziamento

- 1) La Regione Campania può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e, per i medesimi interventi, azioni ed attività può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 13.
- 2) L'ammontare massimo del contributo previsto dal comma 1 e le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione e di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite, nelle linee operative annuali regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 16

Vincolo di destinazione

- 1) Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.
- 2) La Regione Campania, in coerenza con il Piano regionale dello sport e con le linee operative annuali, può autorizzare, con provvedimento del dirigente del settore sport, il mutamento della specifica destinazione degli impianti laddove sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa o diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto intervenuta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Articolo 17

Impianti sportivi senza rilevanza economica

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25, e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dai medesimi enti, al fine di valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.
2. Sono equiparati agli impianti di cui al comma 1 gli impianti sportivi senza rilevanza economica nella disponibilità degli enti locali per almeno 15 anni e realizzati per un uso prevalentemente sportivo nonché attrezzati per una o più attività sportive da esercitare anche a livello agonistico.
3. L'affidamento della gestione assicura un uso degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni, delle società sportive, del CONI e del CIP, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Articolo 18

Modalità di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 17 ne affidano la gestione in via preferenziale, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, al CONI, a società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte all'Registro Regionale, sezione A di cui all'art. 12, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che garantiscono:
 - b) l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - c) l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori utilizzati, nonché la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e l'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - d) la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
 - e) lo svolgimento della attività agonistica
 - f) eventuali investimenti destinati alla migliore fruizione ed utilizzo dell'impianto
2. Ai fini dell'affidamento della gestione prevista dal comma 1, gli enti pubblici territoriali assumono l'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
3. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni poste dal comma 1, avviene in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione tenendo conto anche della previa indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
4. Gli enti pubblici territoriali possono individuare ulteriori elementi oggettivi e criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta a quelli previsti dal precedente punto 3, come esperienza pregressa di gestione, risultati conseguiti nel settore agonistico, presenza, a livello



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

direttivo, di campioni europei o mondiali o olimpionici o, a livello di atleti, di grandi campioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Articolo 19

Convenzioni

1. I rapporti fra ente pubblico territoriale e soggetto gestore dell'impianto individuato ai sensi dell'articolo 18 sono disciplinati da apposita convenzione.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione specifica la durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente pubblico territoriale, si obbliga a destinare alla migliore fruizione ed utilizzo dell'impianto affidato.
4. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
 - c) partecipazione alle attività agonistiche
 - d) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
7. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

TITOLO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Capo I

Gli operatori sportivi

Art. 20

Qualificazione degli operatori

1. Sono considerati Istruttori le persone in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero ovvero di abilitazione di 2° grado rilasciato dal CONI e/o dagli Enti riconosciuti dallo stesso CONI e/o dal CIP
2. Sono considerati Istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita, corrispondente abilitazione di 1° grado rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti sportivi riconosciuti dal CONI.
3. La Regione Campania promuove, di concerto con la Scuola Regionale dello Sport del CONI (SRdS) e, limitatamente al personale della scuola, con l'Amministrazione Scolastica Regionale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale e riservando particolare attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in condizioni di ridotta motricità



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Capo II

Tutela della salute

Art. 21

Tutela della salute dei praticanti

1. In tutte le palestre ed in tutti gli impianti aperti al pubblico, in cui si praticano attività motorio-sportive in forma gratuita o dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, i corsi devono essere svolti con la presenza continua di un Istruttore o di un Istruttore Specifico di Disciplina Sportiva.
2. L'Istruttore è responsabile dei programmi e delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo, nonché dell'attuazione degli stessi.
3. L'Istruttore Specifico di Disciplina è responsabile dell'attuazione dei programmi e della attività di cui al punto 2 che precede
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
 - a) per l'esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione
 - b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate
 - c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle Federazioni Sportive, dalle Discipline Sportive Associate, da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.), le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti restano a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, tutte le attività, compresa la balneazione, i corsi di nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente Federazione Sportiva riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dal Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.), in ogni caso in possesso di abilitazione al primo soccorso.
6. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 22

- Attività antidoping -

1. La Regione Campania, in armonia con la legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), onde prevenire l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive individuando le relative misure nelle Linee Operative annuali per lo sport.
2. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, per poter accedere ai contributi devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della citata L. n. 376 del 2000 e che il proprio legale rappresentante non abbia subito nei due anni precedenti condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.
3. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione. Inoltre la Regione Campania si attiverà con campagne informative e di prevenzione al fine della diffusione, tra i giovani e tra i praticanti in genere, della buona pratica sportiva e dei danni che possono provocare le sostanze dopanti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Titolo IV

Istituzione degli albi dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide vulcanologiche

Capo I

Maestri di Sci

Art. 23

Albo regionale campano dei maestri di sci

1. Ai sensi della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' istituito l'albo regionale campano dei maestri di sci .
2. L'albo regionale campano dei maestri di sci è tenuto , sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano dei maestri di sci.
3. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione di maestro di sci ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge n. 81 del 1991, che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania. L'esercizio della professione in Campania è subordinato all'iscrizione all'albo regionale campano dei maestri di sci.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattico-culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami come disciplinati dalla legge n. 81 del 1991.
5. Con provvedimento di giunta regionale, in collaborazione con il collegio regionale campano dei maestri di sci e del Comitato Campano della Federazione Italiana Sport Invernali, sono stabiliti i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per i maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci di fondo, per lo sci d'erba, per la pratica dello snowboard e le discipline assimilabili.
6. Con provvedimento del dirigente del settore competente, in collaborazione con il collegio regionale campano dei maestri di sci e del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Sport Invernali, sono stabilite le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione e di specializzazione, periodicità che non dovrà mai superare i tre anni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 24

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, di intesa con il collegio regionale campano dei maestri di sci ed il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Sport Invernali, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici di cui all'articolo 9 della legge n. 81 del 1991, nonché i componenti delle commissioni e sottocommissioni di valutazione degli esami di specializzazione. Le sottocommissioni composte da istruttori nazionali e maestri di sci sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 25

Collegio regionale campano dei maestri di sci

1. E' istituito il Collegio regionale campano dei maestri di sci con i compiti e la composizione previste dall'articolo 13 della legge n. 81 del 1991.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 81 del 1991 sono organi del collegio l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, con i compiti e la composizione previste dai commi 2, 3, 4, dell'articolo 13 della legge n. 81 del 1991.
3. Spettano, inoltre, al Consiglio direttivo, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea del collegio, l'esercizio delle funzioni relative al trasferimento all'albo regionale campano dei maestri di sci già iscritti in altri albi regionali che intendono esercitare la professione nel territorio della regione, nonché l'esercizio delle funzioni inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione in regione campania di maestri di sci iscritti in altri albi regionali e l'esercizio delle funzioni relative all'iscrizione all'albo regionale campano dei maestri di sci stranieri .
4. La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore.
5. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 26

Maestri di sci stranieri

1. I maestri di sci stranieri in possesso dei titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali di altre regioni che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania si iscrivono, nel rispetto dell'articolo 12 della legge n. 81 del 1991, nonché della normativa comunitaria, all'albo regionale campano dei maestri di sci.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 27

Scuole di sci ed aree sciistiche

1. Le scuole di sci sono istituite con provvedimento del Collegio regionale campano dei maestri di sci nel rispetto dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, tenuto conto dell'entità dei flussi di sciatori che utilizzano gli impianti della stazione sciistica ove sono istituite. Dette scuole sono sottoposte alla vigilanza del medesimo collegio che provvede a trasmettere al settore sport della regione campania i provvedimenti istitutivi e le relazioni annuali sui metodi di insegnamento adottati e sulle attività tecnico - didattiche compiute dalle scuole di sci istituite.
2. Le aree sciistiche della regione Campania sono individuate e delimitate nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e di pianificazione territoriale e urbanistica e, in particolare, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, nonché nel rispetto delle previsioni della legge 24 dicembre 2003, n. 363 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 28

Norma di prima applicazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni della legge 8 marzo 1991, n° 81.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo regionale dei maestri di sci tutti i residenti in Campania che ne facciano richiesta all'Assessore Regionale competente nei primi quattro mesi dalla sua entrata in vigore e che siano in possesso dei requisiti ed abilitazioni richiamati all'art. 23 comma 3 della presente legge; possono essere iscritti di diritto gli appartenenti ad altro albo regionale, dal quale si siano contestualmente dimessi; per lo sci d'erba farà fede il positivo superamento dei corsi tenuti dalla FISL, anche in collaborazione con strutture CONI operanti nella Regione Campania.
3. Per lo snowboard farà fede il riconoscimento della qualifica di Istruttore rilasciata anche da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Capo II

Guide alpine, vulcanologiche, accompagnatori di media montagna

Art. 29

Albo regionale campano delle guide alpine

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, l'albo regionale campano delle guide alpine, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina - maestro di alpinismo, è tenuto, sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide alpine di cui all'articolo 31.
2. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione di guida alpina ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 6 del 1989, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 6 del 1989, che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e le specializzazioni previste dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1989 si conseguono mediante la frequenza ai corsi tecnico-didattici e culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami come descritti dalla legge n. 6 del 1989.
4. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine ed il collegio nazionale delle guide, sono stabiliti i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per le guide alpine, nei due gradi di aspiranti guide e guide alpine- maestri di alpinismo. Con il medesimo provvedimento l'organizzazione di detti corsi può essere affidata al collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della legge n. 6 del 1989.
5. Con provvedimento del dirigente del settore competente, di intesa con il collegio regionale campano delle guide ed il collegio nazionale delle guide, sono stabilite la periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione e di specializzazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 30

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su proposta del collegio regionale campano delle guide alpine e del collegio nazionale delle guide alpine, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 7 della legge n. 6 del 1989 o per il conseguimento delle specializzazioni previste dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1989. Le sottocommissioni composte da guide alpine – maestri di alpinismo sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 31

Organi del collegio regionale campano delle guide alpine.

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 6 del 1989, con i compiti e la composizione ivi previste, sono organi del collegio regionale campano l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente
2. La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale campano delle guide alpine e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore.
3. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 32

Accompagnatori di media montagna

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 6 del 1989 sono iscritti in apposito elenco speciale gli accompagnatori di media montagna, come definiti ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, abilitati all'esercizio della professione nel territorio della regione Campania.
2. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, è tenuto , sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide alpine.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattici e culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami.
4. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine, sono stabiliti i programmi ed i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per le prove di esame; i principi ed i criteri che presidono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché i principi ed i criteri che presidono all'organizzazione dei corsi di aggiornamento.
5. Con provvedimento del dirigente del settore competente, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine, sono stabilite le periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione .
6. L'iscrizione all' elenco speciale regionale abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 33

Scuole di alpinismo

1. Le scuole di alpinismo, ivi comprese le scuole di formazione e di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, sono istituite con provvedimento del dirigente del settore sport di intesa con il collegio regionale delle guide alpine.
2. Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 6 del 1989 il Club Alpino Italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Capo III
Guide Vulcanologiche

Art. 34
Guide vulcanologiche

1. E' istituito l'albo regionale campano delle guide vulcanologiche come definite dall'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. L'albo regionale campano delle guide vulcanologiche è tenuto, sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide vulcanologiche di cui all'articolo 36.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattico-culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami
4. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione in Campania di guida vulcanologica , ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989, n.6. L'esercizio della professione in Campania è subordinato all'iscrizione all'albo regionale campano delle guide vulcanologiche.
5. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale delle guide alpine, nonché di intesa con l'Osservatorio vesuviano, sono stabiliti i programmi ed i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri per le prove di esame; i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di aggiornamento.
6. Con provvedimento del dirigente del settore competente, in collaborazione con il collegio regionale campano delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale delle guide alpine e l'Osservatorio vesuviano, è stabilita la periodicità degli esami di abilitazione o di aggiornamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 35

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, di intesa con il collegio regionale campano delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale campano delle guide alpine e l'Osservatorio vesuviano, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici degli esami di abilitazione o di aggiornamento. Le commissioni e le sottocommissioni sono composte, in pari numero, da guide vulcanologiche, guide alpine-maestri di alpinismo e rappresentanti dell'osservatorio vesuviano. Le sottocommissioni, sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 36

Collegio regionale campano delle guide vulcanologiche

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide vulcanologiche di cui fanno parte le guide iscritte all'albo della regione , nonché le guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità
2. Sono organi del collegio l'assemblea, il consiglio direttivo , il presidente.
3. L'assemblea, formata da tutti i membri del collegio, ha il compito di eleggere il consiglio direttivo, di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi del collegio, di adottare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione del collegio approvati dalla giunta regionale, di pronunciarsi su ogni questione le venga sottoposta dal collegio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o nei casi previsti dagli approvati regolamenti.
4. Il consiglio direttivo , composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di funzionamento ed organizzazione del collegio, svolge le funzioni concernenti la tenuta, l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale; la vigilanza sull'esercizio della professione; l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali e con gli organismi regionali e nazionali interessati ai fenomeni vulcanologici, le autorizzazioni all'iscrizione all'albo regionale delle guide vulcanologiche straniere o già iscritte in albo istituito e tenuto da altra regione.
La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore .
5. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

TITOLO V

Disposizioni transitorie, abrogative, finanziarie

Art. 37

Albi regionali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capo I del Titolo IV e dal Capo II del Titolo IV si applicano, rispettivamente, le disposizioni della legge 8 marzo 1991, n. 81 e della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capo III del Titolo IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 2 gennaio 1989 n. 6.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 38

Norme transitorie

1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, sino alla loro definizione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Sino alla istituzione del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, comma 4 della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.
3. Le convenzioni ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 15 comma 2 sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano a dispiegare la loro efficacia sino al termine di vigenza nelle medesime convenzioni statuite.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del titolo IV sono iscritti di diritto negli albi professionali previsti dal medesimo titolo i maestri di sci, le guide alpine, le guide vulcanologiche, gli accompagnatori di media montagna, residenti in Campania e già iscritti agli albi professionali nazionali o di altre regioni.
5. In sede di prima attuazione delle disposizioni del titolo IV le assemblee degli iscritti agli albi sono convocate con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 39

Abrogazioni

1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 e la legge regionale 3 agosto 1982, n. 46 ed ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in € 25.000.000,00 a valere sull' Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n 7.29.65 Cap.1030 e sulla UPB 7.29.224 Cap. 1040. Per gli anni successivi si provvede all'appostamento sui medesimi capitoli delle relative risorse finanziarie disposte con leggi di bilancio riferite ai singoli esercizi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 41

- Entrata in vigore -

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale digitale della Regione Campania ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.